

D.P. n. 4/2026

Prot. n. 427 del 18/06/2026

Oggetto: Emanazione del *Regolamento per il reclutamento del personale dipendente*.

IL PRESIDENTE

VISTA la Legge 9 maggio 1989, n. 168, di istituzione del Ministero dell'università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica e, in particolare, l'art. 6, comma 6;

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss. mm. e ii., che detta le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il D.L. 31 maggio 2010 n. 78 recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122;

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e s.m.i. che detta norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario;

VISTO lo Statuto di Ateneo;

VISTO il regolamento Generale di Ateneo;

VISTO il Codice Etico di Ateneo;

RAVVISATA la necessità e l'urgenza di dotarsi di un regolamento per il reclutamento del personale dipendente di codesto Ateneo;

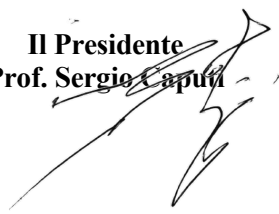
VISTA la delibera del Consiglio di amministrazione del 18/05/2026;

DISPONE

Art. 1 – Di emanare il *Regolamento per il reclutamento del personale dipendente*, riportato in allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

Art. 2 - Il presente decreto, e l'atto con il medesimo emanato, entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione sul sito internet dell'Ateneo.

Il Presidente
Prof. Sergio Caputi



REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE

(emanato con D.P. n. 4/2026)

Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina le procedure di selezione del personale.

Quanto contenuto in questo regolamento si applica ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato.

Il presente regolamento si applica al personale amministrativo, tecnico e specialistico dell'Ateneo, fatti salvi i rapporti disciplinati da specifiche disposizioni normative o regolamentari.

Art. 2 – Principi generali

Le procedure di selezione saranno improntate ai principi di:

- pubblicità e trasparenza;
- pari opportunità;
- valutazione comparativa;
- valorizzazione delle competenze;
- economicità, efficacia e celerità dell'azione amministrativa;
- non discriminazione;
- tutela della riservatezza e dei dati personali.

L'Università Telematica Leonardo da Vinci opera nel rispetto della normativa vigente, dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento.

Art. 3 – Programmazione del fabbisogno

L'Università Telematica Leonardo da Vinci, tenendo conto dell'offerta formativa e dei servizi da offrire, delle esigenze gestionali amministrative e di ogni altra necessità organizzativa, individua i profili professionali necessari.

La programmazione del fabbisogno di personale è approvata dagli organi competenti dell'Ateneo sulla base delle esigenze organizzative, funzionali ed economico-finanziarie.

Art. 4 – Commissione di selezione

- deve operare in base ai principi di indipendenza e imparzialità;
- può essere riunita anche online;
- può avere al suo interno membri esterni;
- deve verbalizzare ogni decisione.

I componenti della commissione devono trovarsi in assenza di situazioni di incompatibilità o conflitto di interessi rispetto ai candidati.

La commissione può essere supportata da un segretario verbalizzante.

L'atto di nomina della commissione sarà pubblicato sul sito dell'Università con atto separato o contestualmente all'avviso di selezione.

Art. 5 – Procedure di selezione

L'avviso di selezione viene pubblicato sul sito di Ateneo.

Nell'avviso di selezione verranno indicati:

- i profili professionali e le competenze richieste;
- i requisiti e le modalità di partecipazione;
- eventuali cause di esclusione e incompatibilità;
- i termini per la presentazione delle candidature;
- le modalità di svolgimento delle prove e dei colloqui;
- le modalità di pubblicazione degli esiti della selezione.

Art. 6 – Modalità di selezione

La selezione può avvenire tramite:

- valutazione per titoli;
- colloqui anche online;
- simulazioni e prove pratiche;
- valutazione per titoli e colloquio;
- bando di concorso;
- ogni altra modalità che non confligga con i principi generali di cui all'art. 2.

La modalità di selezione è individuata in relazione alla natura del profilo professionale ricercato, al livello di specializzazione richiesto, all'urgenza della procedura e alle esigenze organizzative dell'Ateneo.

In presenza di motivate esigenze organizzative, di urgenza ovvero per l'adempimento di obblighi normativi specifici, l'Ateneo può derogare, in tutto o in parte, alle disposizioni del presente regolamento, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e adeguata motivazione.

Art. 7 – Pubblicazione degli esiti

Gli esiti delle procedure di selezione sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Ateneo nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Art. 8 – Trattamento dei dati personali

I dati personali forniti dai candidati saranno trattati nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali esclusivamente per finalità connesse allo svolgimento delle procedure di selezione.

Art. 9 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dalla data della sua approvazione da parte degli organi competenti dell'Ateneo.